



Ufficio Atti Normativi

Regolamento di Ateneo per l'Orientamento e il Tutorato

(Emanato con D.R. n. 574/2003-04 del 1 marzo 2004 - che sostituisce integralmente il Regolamento di Ateneo per il Tutorato emanato con D.R. n. 764 del 21 Aprile 1997 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 49; modificato con D.R. n. 1196 del 4 Settembre 2006, pubblicato nel B.U. n. 65)

Art. 1 - Istituzione del Servizio di orientamento e tutorato

1. Presso L'Università degli Studi di Siena è istituito il Servizio di Orientamento e Tutorato.
2. Il Servizio di cui al comma 1 è finalizzato ad informare, orientare, accompagnare e sostenere le studentesse e gli studenti, con l'obiettivo di aiutarli a compiere una scelta consapevole ed efficace degli studi universitari, renderli protagonisti del personale processo di formazione e apprendimento e della progettazione del proprio futuro professionale nonché favorirne la proficua partecipazione alla vita universitaria nelle sue molteplici espressioni e forme.

Art. 2 – Commissione di Ateneo

1. Per la realizzazione del Servizio di cui all'Art. 1, l'Università si avvale della Commissione di Ateneo per l'orientamento e il tutorato.
2. La Commissione è composta dai Delegati del Rettore per la didattica, per l'orientamento, per il tutorato e dai docenti delegati dai Presidi in numero di due per ogni Facoltà e da n. 4 studenti, nominati dal Consiglio Studentesco, scelti in rappresentanza di ognuna delle quattro Aree disciplinari dell'Ateneo senese (Area delle Scienze Sperimentali; Area delle Scienze Biomediche e Mediche; Area dell'Economia, della Giurisprudenza e delle Scienze Politiche; Area delle Lettere, della Storia, della Filosofia e delle Arti).^[1] Alle riunioni partecipano anche il Responsabile dell'Area servizi agli studenti e il Responsabile dell'Ufficio accoglienza, orientamento e tutorato. Su temi specifici, possono partecipare il Responsabile dell'Area comunicazione e marketing, il Responsabile del servizio di consulenza psicologica e psicoterapeutica, il Delegato del Rettore per i problemi degli studenti disabili, il Delegato del Rettore per lo stage, un rappresentante del Polo universitario di Arezzo e del Polo universitario di Grosseto, un rappresentante del diritto allo studio; inoltre, rappresentanti del mondo della scuola, del mondo del lavoro, dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, degli enti locali.
3. La Commissione svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività di orientamento e tutorato in entrata, in itinere e in uscita, in stretto contatto con le strutture didattiche di Ateneo.

In particolare la Commissione:

- a) individua i bisogni e gli obiettivi generali per le attività di orientamento e tutorato sulla base dell'analisi delle esigenze emerse e dei risultati conseguiti;
- b) predisporre le azioni volte all'accertamento della preparazione iniziale degli immatricolati;
- c) cura il coordinamento delle attività e individua forme di collegamento e di trasferimento di attività realizzate dalle singole strutture didattiche;
- d) recepisce le richieste di orientamento e di sostegno rivolte ai servizi centrali dell'Ateneo e individua le necessità emerse al riguardo;
- e) promuove iniziative di sperimentazione e diffusione di interventi innovativi in ordine all'orientamento e al tutorato;
- f) in collaborazione con l'Osservatorio di Ateneo sulla didattica e con il Nucleo di valutazione di Ateneo verifica l'efficacia delle attività di orientamento e tutorato realizzate dalle singole strutture didattiche, anche al fine di sviluppare e proporre eventuali modifiche organizzative;
- g) cura la diffusione dei dati e delle informazioni sulle iniziative intraprese;
- h) stabilisce rapporti istituzionali con enti e realtà esterne allo scopo di realizzare iniziative e strutture comuni relative all'orientamento e al tutorato.

4. La Commissione redige annualmente un documento di sintesi delle attività svolte e un documento programmatico, che vengono presentati al Rettore e al Senato accademico.

Art. 3 – Caratteristiche e obiettivi generali dell'orientamento e del tutorato

1. Attraverso le attività di orientamento e tutorato l'Università si impegna a:

- a) accogliere le studentesse e gli studenti nel momento dell'ingresso nel mondo universitario e offrire loro un'accurata assistenza informativa, culturale, metodologica e psicologica anche al fine di aiutarli a risolvere i vari problemi, teorici o pratici, incontrati;
- b) rendere le studentesse e gli studenti autori di una decisione responsabile dinanzi al moltiplicarsi delle opportunità formative;
- c) aumentare l'efficacia dei percorsi formativi attraverso la realizzazione di itinerari di studio qualitativamente più produttivi e significativi e quantitativamente più essenziali ed efficaci anche allo scopo di coniugare, per quanto possibile, le biografie personali con la didattica disciplinare;
- d) eliminare, comunque ridurre, gli ostacoli che impediscono una proficua frequenza con l'obiettivo di contenere il fenomeno della dispersione e dell'abbandono, del ritardo e del divario tra la durata normale e la durata reale del percorso di studio. Al riguardo, è prestata una particolare attenzione a quelle studentesse e a quegli studenti che si trovano in situazione di handicap, a coloro che in base ad eventuali attività di monitoraggio presentano debiti formativi, alle studentesse e agli studenti lavoratori nonché alle studentesse e agli studenti fuori sede e stranieri.

2. Considerato lo stretto collegamento fra le attività di orientamento e le attività di tutorato e la loro connessione con l'attività didattica, è necessario che le singole attività, pur nella loro specificità, si realizzino all'interno di un quadro coerente di sviluppo e interazione tra le diverse componenti e si colleghino con le iniziative degli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze studentesche.

Art. 4 - Obiettivi specifici e organizzazione dell'orientamento e del tutorato

1. Al fine di definire gli obiettivi specifici di ciascuna Facoltà per l'orientamento e il tutorato, le singole strutture didattiche recepiscono le priorità e le indicazioni generali individuate dalla Commissione di Ateneo per l'orientamento e il tutorato

2. Le singole strutture didattiche sono responsabili dell'organizzazione e del funzionamento delle attività di orientamento e tutorato e ne disciplinano l'attuazione con proprio regolamento, in conformità con il presente Regolamento quadro. Ogni Facoltà è tenuta a coordinare le attività di orientamento e di tutorato.

3. . Ciascuna Facoltà, in collaborazione con i Comitati per la didattica, elabora annualmente un piano di orientamento e tutorato che presenta alla Commissione di Ateneo entro il mese di giugno. Nel piano vengono indicate: a) le azioni dirette all'orientamento e al tutorato; b) la ripartizione tra i docenti dei compiti di orientamento e tutorato; c) i servizi di supporto da richiedere agli uffici dell'Università d) le eventuali collaborazioni interne ed esterne.

4. Il piano di cui al comma 2 può costituire la base per i progetti di incentivazione presentati annualmente dalle Facoltà al Senato Accademico.

5. I Comitati per la Didattica curano la realizzazione delle relative attività, coerentemente con le attività didattiche proprie dei singoli corsi di studio. Possono realizzare forme di coordinamento delle attività, nell'ambito di una Facoltà o di Facoltà diverse, attuando anche iniziative comuni alle strutture didattiche interessate.

6. Ciascuna Facoltà applica le procedure di autovalutazione alle attività previste dal piano annuale di orientamento e tutorato, nel contesto del sistema di valutazione della didattica.

Art. 5 – Soggetti

1. L'attività di tutorato rientra tra i compiti istituzionali del personale docente come parte integrante dell'impegno didattico previsto dalla normativa vigente .

2. I singoli docenti, sulla base di quanto previsto dal Regolamento di Facoltà e dal piano annuale approvato per ciascun Corso di studio, svolgono attività di tutorato, sia esso individuale o di gruppo. Nell'ambito dell'orientamento essi partecipano alle iniziative organizzate e coordinate a livello di Facoltà, contribuendo alla realizzazione delle attività relative alla fase di scelta, di inserimento nei corsi di studio, di accesso al mondo del lavoro e ad altre opportunità di formazione e perfezionamento. Le attività ufficiali di orientamento e tutorato vengono registrate nell'Agenda della didattica .

3. Gli studenti tutori, scelti dall'Amministrazione con apposito bando, svolgono le attività previste sotto la supervisione ed il coordinamento dei delegati della Facoltà per le attività di orientamento e tutorato, in sintonia con le linee-guida generali elaborate dalla Commissione di Ateneo per l'orientamento e il tutorato.

4. Nelle attività di orientamento e tutorato i docenti, su delibera della Facoltà competente, possono essere coadiuvati da collaboratori esperti, interni ed esterni all'Università.

5. In determinate situazioni, relative all'orientamento professionale, agli stage per lo svolgimento della tesi e/o per le attività di tirocinio, è possibile individuare funzioni di tutorato esterno all'Università, sulla base di accordi e convenzioni tra le istituzioni interessate, disciplinate dall'apposito Regolamento di Ateneo sugli stage.

Art. 6 - Collaborazione istituzionale e servizi

1. Per quanto riguarda gli aspetti della documentazione, dell'informazione e della valutazione, il Servizio di orientamento e tutorato si avvale del supporto fornito dall'Area servizi agli studenti e da altri servizi dell'Ateneo. In particolare l'Area servizi agli studenti assicura il necessario supporto alle attività di orientamento e tutorato attuate dalle strutture didattiche e realizza per gli studenti un servizio individuale di tipo informativo, orientativo e di sostegno.

Art.7 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Didattico di Ateneo ed ogni altra disposizione di carattere generale in materia.

[1] in vigore dall 'anno accademico 2006-2007